

DECRETO DIRIGENZIALE N. 44 del 27 febbraio 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE REGOLAZIONE DEI MERCATI - D.Lgs. 164/2000 - D.P.R. 327/2001 come modificato dai D. Lgs. 302/2002 e 330/2004 - Società SNAM RETE GAS S.p.A. - Approvazione progetto e dichiarazione di Pubblica Utilità del Metanodotto "Allacciamento ai Comuni di Falciano del Massico e Mondragone DN 100 (4") - 64 bar."

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98 ;
- l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;
- con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 27 aprile 2001 sono state attribuite al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche, dell' A.G.C. n. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22/12/2000 ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000;
- l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati", alla quale struttura è affidata, tra l'altro, l'attività relativa alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- la Giunta Regionale con la delibera n. 47 dell'11/01/2008, nell'attuare le disposizioni di cui al richiamato art. 9 della L.R. n.12/07, ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'AGC 12 "Sviluppo Economico" al dott. Luciano Califano;
- con delibera di G.R. n° 518 del 21/03/2008 è stato conferito al Sig. Vincenzo Guerriero l'incarico di Dirigente del Servizio 03 "Mercato Energetico Regionale - Energy Management", incardinato nel suddetto Settore 04 "Regolazione dei Mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico";

ACQUISITA

- la nota della società SNAM Rete Gas S.p.A. n. DI-SOCC/AM/1159 del 30/06/2008, protocollo n. 0559263, con la quale veniva trasmessa l'istanza di approvazione del progetto del metanodotto "Allacciamento ai Comuni di Falciano del Massico (CE) e Mondragone (CE) DN 100 (4") - 64 bar" interessante i Comuni di Falciano del Massico, Carinola e Mondragone, con la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o asservimento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 164/2000 e del D.P.R. n. 327/2001 come modificato dai D.Lgs n. 302/2002 e n. 330/2004;

CONSIDERATO

- che l'istanza è corredata dagli elaborati grafici, dalla relazione tecnica e dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 164/2000;
- che sono stati inviati ai proprietari catastali degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera gli avvisi di avvio del procedimento ai sensi degli artt. nn. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 come modificato;
- che l'opera da realizzare, ai sensi del citato D.Lgs. 164/200 è di pubblico interesse;
- che con nota del 21/08/2008, prot. n. 0708263 veniva indetta e convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 23/09/2008, ai sensi dell'art. 52 quater – comma 1 – del D.P.R. 327/2001 come modificato;
- che con nota del 06/10/2008 prot. 0823653 veniva trasmesso il verbale-resoconto di tale riunione a tutte le Amministrazioni interessate;

DATO ATTO CHE

- nell'ambito della Conferenza le Amministrazioni intervenute esprimevano, tramite i rispettivi rappresentanti, il proprio parere nel modo che segue:
 - a) il rappresentante dell'Amministrazione Procedente, responsabile dell'istruttoria della pratica, dava lettura delle note pervenute da parte delle Amministrazioni coinvolte ed acquisite agli atti del procedimento:
 - 1) nota della SNAM RETE GAS SPA del 23/06/2008, acquisita al protocollo regionale col numero 0559263, in data 30/06/2008, con la quale si faceva regolare istanza per l'approvazione del suddetto progetto;
 - 2) nota di TERNA, acquisita al protocollo regionale in data 12/09/2008 col numero 0757508, con la quale si rilasciava il nulla osta all'esecuzione delle opere in progetto, in quanto dall'esame della documentazione si riscontrava che la realizzazione del progetto de quo non comportava interferenze né con la rete AT di propria proprietà, né con quella di proprietà dell'ENEL;
 - 3) nota dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno del 20/12/2007 con numero di protocollo 9768, allegata al progetto de quo, e successivamente acquisita al protocollo regionale in data 30/06/2008 con numero 0559263, con la quale essa esprimeva **PARERE FAVOREVOLE**, a condizione di verificare la compatibilità idrogeologica e idraulica delle opere da realizzare nelle aree perimetrate;
 - 4) ricorso dei proprietari dei terreni riportati nel Nuovo Catasto Terreni al **foglio 51, particelle 5005-5053-13**, Bertone Vincenzo e Ricciardone Filomena, acquisito al protocollo regionale col numero 0714275 in data 26/08/2008, con il quale si opponevano alla realizzazione nelle loro proprietà del Metanodotto in oggetto, lamentando dei danni economici, derivanti dal depauperamento del valore dei terreni e dalla distruzione di parte dell'uliveto e della piantagione di nocciole, oltre che rischi di smottamenti e probabili danni a vecchie cantine, situate in prossimità del metanodotto;
 - b) il rappresentante della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento esprimeva **PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE** a condizione che i lavori fossero eseguiti sotto il controllo di ditte accreditate dalla citata Soprintendenza;
 - c) il rappresentante dell'ASL Caserta 2 esprimeva **PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE**, a condizione che la realizzazione del progetto in oggetto non comportasse inquinamento delle falde;
 - d) il rappresentante del Genio Civile di Caserta esprimeva **PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE** a condizione che venissero rispettate le norme tecniche e sismiche e che venisse effettuato ed inviato da parte della SNAM RETE GAS uno studio idrogeologico;
 - e) Il rappresentante della Provincia di Caserta esprimeva **PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE**, evidenziando che esso fosse subordinato alle concessioni previste dal Codice della Strada e a condizione che non fossero autorizzati lavori a cielo aperto, ma solo se eseguiti con macchine spingi-tubo.

PRESO ATTO CHE

- con nota del 23/09/2008, prot. n° 0786082., la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Antropologico per le Province di Caserta e Benevento esprimeva **PARERE FAVOREVOLE** alla costruzione del metanodotto;
- con nota del 30/06/2008, prot. n. 0559263, il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno comunicava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera e il rilascio della concessione, da ritenersi provvisoria e soggetta al pagamento di un canone, a condizione che fosse comunicata la data d'inizio dei lavori, al fine di verificare preventivamente lo stato di sussistenza dei luoghi, onde garantirne il ripristino dello stato primitivo a conclusione dei lavori ;
- il Settore Regionale Politica del Territorio con nota 0781065 del 22/09/2008 dichiarava la propria incompetenza nell'esprimere pareri sul progetto de quo;
- il Settore Regionale Tutela dell'Ambiente con nota 0955336 del 14/11/2008 dichiarava che, ai sensi del D.Lgs. 4/2008, la tipologia del metanodotto da realizzare, essendo di lunghezza inferiore a 20 km, non è assoggettabile alla V.I.A. e le aree di progetto, non interessando Siti di Interesse Comunitario e/o Zone di Protezione Speciale, non devono essere oggetto di alcuna valutazione di incidenza;
- il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, con nota n° 0873338 del 21/10/2008, richiedeva l'integrazione in duplice copia di elaborati progettuali che la SNAM RETE GAS SPA provvedeva ad inviare in data 02/02/2009 ;
- ai coniugi Bertone Vincenzo e Ricciardone Filomena, in data 28/01/2009, veniva trasmessa copia dei chiarimenti e delle puntuali controdeduzioni che la SNAM RETE GAS SPA, richiestane, aveva fornito a questo Ufficio in data 08/09/2008. In essa veniva precisato che:
 1. i lavori di scavo per la posa della condotta non interesseranno il loro fabbricato, né tanto meno l'area ad esso prospiciente e le relative pertinenze, essendo rispettate le distanze di sicurezza previste dalla normativa;
 2. è priva di fondamento la lamentata suddivisione dei terreni in quanto, trattandosi di servitù di cavidotto, non si interromperà la continuità territoriale del fondo, non si precluderà l'esercizio delle pratiche agricole o l'esecuzione di eventuali miglioramenti agrari e fondiari, ivi compreso la ricostituzione degli impianti arborei eventualmente danneggiati, per norma a carico della Società realizzatrice dell'impianto;
 3. la presenza della condotta metanifera, per una fascia di terreno comunque modesta rispetto all'estensione dell'intero appezzamento, non inciderà su limitazioni di natura edificatoria rispetto alla cubatura eventualmente realizzabile sul fondo di proprietà degli oppositori, anche tenendo conto del vincolo imposto su aree site in fascia di rispetto stradale e/o ferroviaria.

CONSIDERATO CHE

- nei trenta giorni successivi all'invio del verbale-resoconto relativo alla riunione della suddetta Conferenza non sono pervenute osservazioni ostative da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

RITENUTO

- che, sulla base di quanto in premessa riportato, l'istruttoria possa ritenersi favorevolmente conclusa;

VISTO

- il Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 164;
- il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "Metanodotti di Interesse Regionale" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

DECRETA

Art. 1 - Su richiesta della Società SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in S. Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara n. 7, ai sensi dell'art. 52 quater del D. P.R. 327/201, come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004, è dichiarata di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile

con contestuale approvazione del progetto, la costruzione del metanodotto "Allacciamento ai Comuni di Falciano del Massico e Mondragone DN 100 (4") P=64 bar", come da elaborati grafici e relazione tecnica nelle premesse citati e depositati presso il Servizio Mercato Energetico Regionale – Energy-Management – Settore Regolazione dei Mercati - A.G.C. 12 - Centro Direzionale Isola A/6. E' altresì imposto il vincolo preordinato all'esproprio o all'asservimento sugli immobili occorrenti alla realizzazione del medesimo gasdotto.

- Art. 2 -** E' assegnato il termine di mesi 12 e quello di anni 5, dalla data del presente decreto, rispettivamente per l'inizio dei lavori, il completamento degli stessi e dei relativi procedimenti ablativi.
- Art. 3 -** La Società SNAM RETE GAS durante l'esecuzione dei lavori è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni di cui in narrativa e di tutte quelle contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni ed, in particolare, all'osservanza delle norme riguardanti la sicurezza contenute nel D.M. 24/11/1984.
- Art. 4 -** Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- Art. 5 -** Il Servizio 03 Mercato Energetico Regionale – Energy-Management - è incaricato della notifica del presente atto alla Società richiedente.
- Art. 6 -** Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e verrà trasmesso all'Assessore Alle Attività Produttive nonché alla Segreteria di Giunta – Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta".

Dott. Luciano Califano